

CAMERA DEI DEPUTATI N. 629-A (Urgenza)

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE CAPPI GIUSEPPE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

alla Presidenza il 19 giugno 1949

Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmati a Londra il 5 maggio 1949

Presentata alla Presidenza il 9 luglio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — La relazione ministeriale espone con sufficiente ampiezza i punti principali dello Statuto del Consiglio d'Europa, del quale si chiede che il Parlamento autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

Certamente, dati i poteri assai ristretti del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea consultiva, non si sono creati né gli Stati Uniti d'Europa né altro organismo consimile; è tuttavia innegabile che il Consiglio d'Europa costituisce il primo passo concreto verso quella più larga e più intima unione di popoli e di Stati, che potrà valere a risolvere il tor-

mentoso problema della pacifica, feconda convivenza dell'umanità. L'Italia ha in questo campo una gloriosa tradizione. Del resto, non è forse male che per più ampie e profonde realizzazioni dell'ideale unitario si attenda che esse maturino negli spiriti e nelle cose.

Un primo organo è sorto; è probabile ed augurabile che esso, operando, si veda allargare, di fatto o di diritto; l'ambito della propria attività.

Fin d'ora, alcuni vantaggi sono certi. Anzitutto, il contatto permanente ed organizzato fra numerosi Stati vale di per sé a superare contrasti ed a facilitare intese. L'articolo pri-

mo dello Statuto così indica lo scopo concreto del Consiglio: « l'esame di questioni di interesse comune; la conclusione di accordi e un'azione comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico ed amministrativo; la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ». Gli accordi particolari, specie nel campo economico e giuridico, sono i fili che, se anche fragili e staccati, possono via via infittirsi e costituire la trama di una salda unità.

La coordinazione e la convergenza degli interessi spiana la via all'unità spirituale e politica, anche se per questa siano necessari e forse preminenti i fattori morali.

* * *

La Commissione ha esaminato il disegno di legge. Una discussione è sorta a proposito dell'articolo 3, che nel testo proposto dal Governo era così formulato:

« Dei diciotto membri italiani dell'Assemblea consultiva quattordici sono eletti a maggioranza assoluta dalle due Camere tra i propri componenti, nel numero di sette per ciascuna, e quattro sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari esteri.

« Nelle stesse forme e con le stesse modalità sono nominati i membri supplenti ».

L'articolo 25 dello Statuto dice che i membri dell'Assemblea consultiva sono designati secondo la procedura adottata dai singoli Governi. La maggior parte di questi li ha designati direttamente; il nostro Governo ha proposto che 14 vengano eletti dal Parlamento e 4 nominati dal Consiglio dei Ministri. Il Ministro per gli affari esteri spiegò alla Commissione che ciò si era fatto soprattutto per dare modo al Governo di integrare la delegazione eletta dal Parlamento con alcuni elementi di particolare o specifica competenza. Il relatore aveva personalmente ritenuto che tale spiegazione fosse valida; ma la maggioranza della Commissione, pur dichiarando espressamente di non dare alla propria opinione alcun significato politico, ritenne fosse più opportuno, soprattutto per una maggiore omogeneità della delegazione, che tutti i membri venissero eletti dal Parlamento fra i propri componenti.

Più vivace discussione si svolse sopra un altro punto dell'articolo 3. I commissari appartenenti all'opposizione e l'onorevole Nitti sostennero e formalmente proposero che i membri dell'Assemblea venissero eletti — an-

ziché a maggioranza assoluta — col sistema proporzionale, votando cioè con scheda limitata (sei nomi su nove).

La proposta fu sostenuta con vari argomenti, fra i quali una maggiore rappresentatività della delegazione e la norma contenuta negli articoli 72 e 82 della nostra Costituzione.

La maggioranza della Commissione si oppose decisamente alla tesi della minoranza, per diversi motivi. Parve anzitutto strano e contraddittorio che l'opposizione, dopo avere dichiarato il proprio radicale dissenso dal progettato Consiglio d'Europa, chiedesse di farne parte. Fu osservato che per l'efficienza del nuovo organismo era indispensabile una certa omogeneità fra i suoi componenti, una concordanza almeno nei principi fondamentali. Quanto ai citati articoli della Costituzione, si osservò che essi riguardano casi ben determinati e non sono l'espressione di una norma generale che valga per tutte le votazioni e le nomine. L'articolo 72 riguarda le Commissioni permanenti, le quali, essendo una delegazione del Parlamento, devono rispecchiarne la composizione. L'articolo 82 riguarda le Commissioni d'inchiesta, le quali sono pure una emanazione diretta del Parlamento.

Pertanto, vi sono precisi motivi giuridici che ostano alla tesi della minoranza. Per batterli un oratore di questa cercò di stabilire una specie di equazione fra Popolo-Stato-Parlamento, per dedurne che un'unione di popoli doveva in definitiva essere una rappresentanza di Parlamenti, da eleggersi quindi col sistema proporzionale. Ora — senza entrare in ardue dispute di diritto pubblico — è facile replicare che il progettato Consiglio d'Europa non è un'unione di Parlamenti, bensì un'unione, una intesa di Stati. Pertanto, se anche vi si volesse vedere — ed è auspicabile — un'unione fra popoli, l'espressione giuridica e politica di questi sono gli Stati; e gli Stati sono rappresentati nei rapporti esterni, come nel caso attuale, dal Capo dello Stato e, per la concreta attività esecutiva, dal Governo.

Nella specie si tratta, come si rileva dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge, di ratificare e di realizzare uno Statuto, di eseguire un accordo internazionale. La competenza non può essere che del Governo, il quale, come avrebbe potuto designare esso direttamente i membri dell'Assemblea, così — nel delegarne la designazione al Parlamento — ben può chiedere che essa avvenga a maggioranza assoluta, cioè — in definitiva — per

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

opera di quella maggioranza parlamentare di cui il Governo è l'espressione.

Per questa fondamentale ed oggettiva ragione giuridica l'articolo 25 dello Statuto deferisce ai Governi la procedura per la designazione dei membri dell'Assemblea.

* * *

L'articolo 3 risulta pertanto modificato come segue:

« I diciotto membri italiani dell'Assemblea consultiva sono eletti dalle due Camere, fra

i propri componenti, a maggioranza assoluta, nella misura di nove per ciascuna.

« Le stesse modalità valgono per la elezione dei membri supplenti ».

* * *

La Commissione augura che il Consiglio d'Europa, colla volenterosa collaborazione di tutti gli spiriti amanti della pace e dell'umano progresso, possa rappresentare l'inizio di un'era migliore nelle relazioni fra i popoli e gli Stati.

CAPPI GIUSEPPE, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto del Consiglio di Europa firmato a Londra il 5 maggio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto stesso nonché all'Accordo relativo alla creazione della Commissione preparatoria del Consiglio d'Europa, firmato a Londra il 5 maggio 1949, a decorrere dalle date delle rispettive entrate in vigore.

ART. 3.

Dei diciotto membri italiani dell'Assemblea consultiva quattordici sono eletti a maggioranza assoluta dalle due Camere tra i propri componenti, nel numero di sette per ciascuna, e quattro sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari esteri.

Nelle stesse forme e con le stesse modalità sono nominati i membri supplenti.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello del tesoro, potrà, ove occorra, essere istituito a Strasburgo un ufficio speciale incaricato dei rapporti col Consiglio d'Europa.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

I diciotto membri italiani dell'Assemblea consultiva sono eletti dalle due Camere, fra i propri componenti, a maggioranza assoluta, nella misura di nove per ciascuna.

Le stesse modalità valgono per la elezione dei membri supplenti.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello del tesoro, potrà, ove occorra, essere istituito a Strasburgo un ufficio incaricato dei rapporti col Consiglio d'Europa.

ART. 5.

Alle spese occorrenti per l'esecuzione degli Atti predetti si farà fronte, sino alla concorrenza di lire 125.000.000, mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

Alle spese occorrenti per l'esecuzione degli Atti predetti si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento concernente il fondo di riserva per le spese impreviste al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

Identico.

ART. 6.

Identico.